

Deliberazione della Giunta Regionale 27 ottobre 2014, n. 16-472

**L.R. 26 aprile 2000 n. 44. Modifica dell'art. 8 delle Norme di Indirizzo del "Documento di Programmazione delle Attività Estrattive I stralcio "Inerti per calcestruzzo, conglomerati bituminosi e tout-venant per riempimenti e sottofondi" di cui alla D.G.R. n. 27 - 1247 del 6 novembre 2000.**

A relazione dell'Assessore De Santis:

Visto:

l'art. 30 della l.r. 26 aprile 2000 n. 44 in cui è previsto che la Regione predisponga le linee di programmazione per la coltivazione dei giacimenti di cave e torbiere (DPAE) vincolanti per la predisposizione dei Piani provinciali di settore dell'attività estrattiva (PAEP), da redigere secondo metodologie congruenti con le linee di programmazione regionali.

Preso atto che:

la tipologia delle attività estrattive presenti nella Regione Piemonte è suddivisibile in tre comparti: i materiali inerti per il confezionamento di calcestruzzi, di conglomerati bituminosi e tout-venant per riempimenti e per sottofondi; le pietre ornamentali; i materiali per uso industriale quali argille, calcari, gessi, sabbie silicee e calcescisti;

i materiali relativi ai tre comparti presenti in Piemonte sono caratterizzati da rilevanti differenze sia sotto il profilo della reperibilità, sia per quanto concerne i metodi di coltivazione e di recupero ambientale, sia infine nei confronti delle esigenze di mercato e del loro utilizzo; le rimarchevoli differenze sopra richiamate hanno reso impraticabile la predisposizione di un unico Documento di Programmazione Attività Estrattive, che sarebbe di difficile attuazione e troverebbe notevoli difficoltà di consultazione e di applicazione;

il Documento di Programmazione Attività Estrattive (DPAE) è stato pertanto suddiviso in tre stralci, corrispondenti ai comparti già richiamati, per conferire al medesimo omogeneità e per rendere maggiormente pregnanti gli indirizzi e le linee-guida in esso contenute;

relativamente al comparto inerti per il confezionamento di calcestruzzi, ai conglomerati bituminosi e ai tout-venant per riempimenti e per sottofondi, la Giunta regionale, con le deliberazioni del 24 luglio 2000 n. 74 – 574 e del 16 ottobre 2000 n. 44 – 1094, ha adottato il Documento di programmazione; successivamente, il medesimo Documento è stato sottoposto all'esame della VII Commissione Consiliare, che si è espressa con parere favorevole in data 2 novembre 2000; infine, il suddetto primo stralcio del DPAE è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 27 – 1247 del 6 novembre 2000;

il settimo comma dell'art. 8 delle "Norme di Indirizzo" del suddetto primo stralcio del DPAE, relativo al comparto inerti per il confezionamento di calcestruzzi, ai conglomerati bituminosi e ai tout-venant per riempimenti e per sottofondi, riguardante l'"Attività estrattiva sopra falda al di fuori delle fasce di pertinenza fluviale e interferenza con le acque sotterranee", prevede: *"Per consentire un più efficace reinserimento del sito nelle caratteristiche ambientali dell'ambito di competenza, le scarpate residue di coltivazione devono essere profilate con inclinazione non superiore a 20° sessagesimali; tale profilatura può essere ottenuta anche con materiale di riporto"*;

si è rilevato come l'applicazione della suddetta prescrizione, relativa all'inclinazione finale delle scarpate di cava, in particolare per attività estrattive che attuano progetti di cave coltivate con il metodo "a fossa" ed operanti a discrete profondità dal piano di campagna (sino a 25 – 30 metri), non sempre è coerente con la corretta coltivazione mineraria e il conseguente recupero ambientale, infatti la profilatura a 20° sessagesimali, non essendo di norma realizzata, né realizzabile, con materiale in posto, comporta ingenti riporti di materiale di provenienza esterna dalla cava;

in relazione alle restrizioni inserite dalle recenti normative sui materiali di riporto, con particolare riferimento al D.lgs. 117/2008 che consente il riporto in aree estrattive esclusivamente dei rifiuti di estrazione prodotti dalla medesima attività estrattiva e, a determinate condizioni, delle terre e rocce provenienti da scavo e considerando l'attuale momento di forte contrazione del settore edilizio e delle opere pubbliche, che non consente il reperimento dei materiali di cui sopra per la profilatura delle scarpate finali;

l'applicazione della suddetta norma, che prevede una configurazione finale delle scarpate con inclinazione non superiore a 20° sessagesimali, non è garanzia di un efficace recupero ambientale e reinserimento del sito nelle caratteristiche territoriali ed ambientali locali, né è fattore che determina un miglior riutilizzo del sito.

ai fini pertanto di assicurare sia la stabilità delle scarpate a fine coltivazione, sia il loro recupero ambientale, limitando nel contempo il più possibile il ricorso a riporti in cava di materiale di provenienza esterna, gli Uffici della Direzione Attività Produttive, Settore Programmazione e monitoraggio attività estrattive per superare la limitazione sopra descritta hanno promosso e coordinato un tavolo tecnico al quale sono stati invitati ed hanno partecipato i rappresentanti delle Direzioni Ambiente, Agricoltura e Difesa del suolo.

Considerato che:

dai lavori del tavolo tecnico è emersa la proposta di mantenere la suddetta prescrizione per le cave che prevedono scavi sino alla profondità di 5 metri dal piano di campagna al fine di permettere e stimolare il riuso agricolo delle cave a fossa, coltivate a profondità limitate, e di superare tale prescrizione per le cave che comportano scavi a profondità maggiori, il tavolo tecnico ha pertanto definito le necessarie specifiche al fine di assicurare la stabilità e il recupero ambientale delle scarpate per tali cave;

con i lavori del tavolo tecnico si è concluso che il sopra riportato comma 7 dell'art. 8 può essere migliorato sostituendolo ed integrandolo con i seguenti commi:

*7. Al fine di consentire un più efficace reinserimento del sito nelle caratteristiche ambientali dell'ambito di competenza, per le attività estrattive con profondità massima di scavo sino a 5 m, le scarpate residue di coltivazione devono essere profilate con inclinazione non superiore a 20° sessagesimali, tale profilatura può essere ottenuta anche con materiale di riporto.*

*7-bis. Per attività estrattive aventi profondità di scavo maggiore a 5 m la determinazione della massima inclinazione delle scarpate finali deve essere definita considerando sia l'aspetto geotecnico sia quelli naturalistico – vegetazionali.*

*7-ter. Relativamente all'aspetto geotecnico tale determinazione deve essere resa, sia per il profilo finale con materiale in posto, sia per il profilo finale di recupero; quest'ultimo può essere ottenuto anche con materiale di riporto. Le verifiche devono essere conformi al D.M. 14 gennaio 2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni" e alla successiva Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009, previa caratterizzazione dei materiali di scavo e, se previsti, dei materiali di riporto; nelle verifiche deve essere trascurato l'eventuale contributo alla resistenza a taglio dato dalla coesione.*

*7-quater. Per quanto riguarda gli aspetti naturalistico – vegetazionali, relativamente alle attività estrattive di cui ai precedenti commi, la rivegetazione deve essere realizzata con specie autoctone adatte al sito ed idonee ad innescare l'evoluzione naturale della vegetazione; tecniche e tipologie di rivegetazione devono essere scelte sulla base delle caratteristiche pedoclimatiche delle aree al fine di assicurare un rapido e duraturo recupero ambientale delle stesse, ricorrendo, qualora necessario, all'utilizzo di geosintetici e fibre naturali, ovvero ad interventi di ingegneria naturalistica.*

*7-quinquies. In ogni caso per attività estrattive aventi profondità di scavo maggiore a 5 m l'inviluppo massimo finale delle scarpate recuperate deve essere adeguato alla tipologia di recupero e deve essere realizzato con inclinazione non superiore a 35 gradi sessagesimali.*

*7-sexies. Riusi delle aree di cava, approvati secondo quanto stabilito ai precedenti commi 5 e 6 potranno derogare a quanto prescritto in merito all'inclinazione e al recupero ambientale delle scarpate.*

Ritenuto pertanto necessario modificare ed integrare, secondo il testo sopra riportato, il comma 7 dell'art. 8 delle "Norme di indirizzo" del "Documento di Programmazione delle Attività Estrattive I stralcio "Inerti per calcestruzzo, conglomerati bituminosi e tout-venant per riempimenti e sottofondi", al fine di assicurare sia la stabilità delle scarpate di cava a fine coltivazione, sia il loro recupero ambientale, nonché limitare il ricorso a riporti in cava di materiale di provenienza esterna,

per tutto quanto sopra esposto ed accogliendo le proposte del relatore, la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

*delibera*

1. Di adottare la modifica e l'integrazione del comma 7 dell'articolo 8 delle "Norme di Indirizzo" del "Documento di Programmazione delle Attività Estrattive" I stralcio "Inerti per calcestruzzo, conglomerati bituminosi e tout-venant per riempimenti e sottofondi" secondo il testo in premessa, definito nell'allegato A al presente atto.

2. Di trasmettere la presente deliberazione alla Commissione consiliare competente per acquisirne il parere di competenza, prima dell'approvazione definitiva, a cui seguirà l'invio alle Amministrazioni provinciali e comunali.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato



*Direzione Attività Produttive*

*Settore programmazione e monitoraggio attività estrattive*

*settore.estrattivo@regione.piemonte.it*

ALLEGATO A alla Deliberazione della Giunta regionale n. .... del .....

**ARTICOLO 8 DELLE NORME DI INDIRIZZO DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE I° STRALCIO "INERTI DA CALCESTRUZZO, CONGLOMERATI BITUMINOSI E TOUT-VENANT PER RIEMPIMENTI E SOTTOFONDI"**

Art. 8. Attività estrattiva sopra falda al di fuori delle fasce di pertinenza fluviale e interferenza con le acque sotterranee

1. L'esercizio dell'attività estrattiva non deve, in alcun modo, causare alterazioni alle risorse idriche sotterranee.

2. A tale scopo la programmazione regionale fornisce un quadro orientativo, relativo ai giacimenti ed alle falde superficiali, tramite le carte tematiche della "Potenza dei giacimenti" e della "Soggiacenza della falda", che consentono di individuare la soggiacenza della prima falda rispetto al piano di campagna e la possibile interferenza con l'attività estrattiva.

3. Gli Studi d'Impatto Ambientale dei progetti, ove richiesti, devono essere integrati da analisi della vulnerabilità delle falde, prevista dall'art. 12 della l.r. 22/1996, da estendersi a tutte le situazioni in cui, direttamente o indirettamente, la coltivazione interferisce con i corpi idrici sotterranei, anche quando questi non siano da riservare al soddisfacimento di esigenze idropotabili e di ricarica delle falde.

4. Le analisi, di cui al comma precedente, devono riguardare in particolare:

- a) la direzione di deflusso e le aree di alimentazione delle falde superficiali interessate dallo sfruttamento idropotabile e dalla presenza di opere di captazione presenti a valle dei punti di escavazione;
- b) le aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili ai sensi del d.m. 236/1986;
- c) l'escursione della falda sulla base di misurazioni trimestrali su un arco di tempo di almeno un anno;
- d) la caratterizzazione geotecnica del giacimento.

5. Sotto il profilo di destinazione delle aree i progetti, a fine coltivazione, devono garantire l'uso originario del sito. In caso contrario il riuso deve essere preventivamente deliberato dal Consiglio Comunale competente ai fini di apposita e successiva variante di P.R.G.C. da approvare nel corso della realizzazione del progetto estrattivo.

6. Nel caso di destinazione d'uso diversa da quella originaria l'intervento estrattivo è soggetto alla procedura regionale di VIA ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998.

7. Al fine di consentire un più efficace reinserimento del sito nelle caratteristiche ambientali dell'ambito di competenza, per le attività estrattive con profondità massima di scavo sino a 5 m, le scarpate residue di coltivazione devono essere profilate con inclinazione non superiore a 20° sessagesimali, tale profilatura può essere ottenuta anche con materiale di riporto.

7-bis. Per attività estrattive aventi profondità di scavo maggiore a 5 m la determinazione della massima inclinazione delle scarpate finali deve essere definita considerando sia l'aspetto geotecnico sia quelli naturalistico – vegetazionali.

7-ter. Relativamente all'aspetto geotecnico tale determinazione deve essere resa, sia per il profilo finale con materiale in posto, sia per il profilo finale di recupero; quest'ultimo può essere ottenuto anche con materiale di riporto. Le verifiche devono essere conformi al D.M. 14 gennaio 2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni" e alla successiva Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009, previa caratterizzazione dei materiali di scavo e, se previsti, dei materiali di riporto; nelle verifiche deve essere trascurato l'eventuale contributo alla resistenza a taglio dato dalla coesione.



7-quater. Per quanto riguarda gli aspetti naturalistico – vegetazionali, relativamente alle attività estrattive di cui ai precedenti commi, la rivegetazione deve essere realizzata con specie autoctone adatte al sito ed idonee ad innescare l'evoluzione naturale della vegetazione; tecniche e tipologie di rivegetazione devono essere scelte sulla base delle caratteristiche pedoclimatiche delle aree al fine di assicurare un rapido e duraturo recupero ambientale delle stesse, ricorrendo, qualora necessario, all'utilizzo di geosintetici e fibre naturali, ovvero ad interventi di ingegneria naturalistica.

7-quinquies. In ogni caso per attività estrattive aventi profondità di scavo maggiore a 5 m l'inviluppo massimo finale delle scarpate recuperate deve essere adeguato alla tipologia di recupero e deve essere realizzato con inclinazione non superiore a 35 gradi sessagesimali.

7-sexies. Riusi delle aree di cava, approvati secondo quanto stabilito ai precedenti commi 5 e 6 potranno derogare a quanto prescritto in merito all'inclinazione e al recupero ambientale delle scarpate.

8. Inoltre la massima profondità dello scavo deve essere in ogni caso mantenuta almeno ad 1 metro al di sopra del livello massimo della falda freatica indicata nel progetto.